

Sede
St. Alban-Anlage 26
Casella postale 3855
4002 Basilea
Telefono 058 280 11 55
Telefax 058 280 29 38
www.swisscanto.ch

Investimento in titoli

Il presente formulario, debitamente compilato dallo stipulante della previdenza unitamente al consulente assicurativo di Helvetia Assicurazioni, va consegnato a Helvetia Assicurazioni che lo inoltrerà quindi alla Swisscanto Fondazione di libero passaggio.

- Apertura di un conto di libero passaggio presso la Banca Cantonale di San Gallo – IBAN n. CH69 0078 1585 0330 0010 3 (compilare p.f. il formulario «Richiesta di apertura di un conto di libero passaggio»)
- Conto di libero passaggio esistente; conto n. _____ . _____

Stipulante della previdenza

Cognome: _____ Nome: _____ Data di nascita: _____

Via: _____ NPA/Località: _____

Lo stipulante della previdenza sottoscritto incarica la Swisscanto Fondazione di libero passaggio di acquistare/vendere – a debito/a favore del suo conto di libero passaggio – al mercoledì prossimo (risp., nel caso che questo giorno sia un giorno festivo, al prossimo giorno lavorativo di banca) parti della categoria d'investimento della Fondazione d'investimento Helvetia, Basilea:

| Acquistare parti intere con il valore sottoindicato | Vendere il numero di parti sottoindicate |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CHF _____ LPP Mix (n. valore 1176860) La quantità di parti intere da acquistare è data dall'importo investito sarà se necessario arrotondato a quattro poste dopo la virgola. | <input type="checkbox"/> _____ LPP Mix (n. valore 1176860) |

Per la composizione del gruppo d'investimento si rimanda al Internet www.helvetia-anlagestiftung.ch/it; informazioni sulla composizione sono inoltre disponibili alla sede. I valori di borsa dei diritti sono pubblicati dalla Fondazione d'investimento Helvetia sempre il venerdì su Internet www.helvetia-anlagestiftung.ch/it.

Sono riservati eventuali cambiamenti. Le pubblicazioni avvengono senza garanzia.

Lo stipulante della previdenza conferma:

- di aver preso atto delle disposizioni del regolamento della fondazione
- di aver preso atto delle disposizioni regolamentari in merito agli investimenti in titoli sulla pagina 2 del presente formulario
- di aver preso atto della composizione delle categorie d'investimento, nonché del fatto che gli investimenti in titoli comportano dei rischi riguardo al rendimento e al cambio, per i quali non può rispondere Swisscanto Fondazione di libero passaggio e che sono quindi assunti pienamente dallo stipulante della previdenza.

Lo stipulante della previdenza conferma inoltre che alla data odierna:

- non sussiste alcuna costituzione in pegno di fondi della previdenza professionale nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni;
- non è stata inoltrata alcuna richiesta di chiusura (parziale) del conto di libero passaggio (cifra 14.6 cpv: 1 e 2 del regolamento in merito agli investimenti in titoli) alla sede della Swisscanto Fondazione di libero passaggio.

Luogo e data: _____ Firma dello stipulante della previdenza: _____

Cognome e numero di personale del consulente di previdenza di Helvetia Assicurazioni: _____

Luogo e data: _____ Firma del consulente di previdenza: _____

Originale per Swisscanto Fondazione di libero passaggio, copie a: stipulante e al consulente di previdenza di Helvetia Assicurazioni

Aggiunta al regolamento della Swisscanto Fondazione di libero passaggio: Investimento in titoli

Il consiglio di fondazione, riferendosi alla cifra 14, paragrafo 2 del regolamento della Swisscanto Fondazione di libero passaggio emette le disposizioni regolamentari seguenti:

14a.1

L'investimento dell'aver di previdenza in parti della Fondazione d'investimento Helvetia, Basilea, avviene nel rispetto delle disposizioni legali dell'OPP2.

Al momento dell'acquisto il titolare del conto di libero passaggio deve mettere a disposizione della fondazione l'importo che intende investire. Gli averi di previdenza che non vengono investiti rimangono depositati sul conto di libero passaggio.

Per ogni stipulante viene aperto un deposito di libero passaggio con lo stesso numero del conto di libero passaggio.

14a.2

Lo stipulante si assume i rischi di cambio riguardanti l'investimento in parti.

Per la parte investita in parti non viene garantito né un reddito minimo né il mantenimento del valore del capitale investito.

14a.3

L'ordine dell'acquisto iniziale di parti da parte del titolare del conto di libero passaggio deve essere inoltrato a Helvetia Assicurazioni. Per essere valido l'ordine deve essere conferito in forma scritta mediante il formulario „Investimento in titoli” messo a disposizione dalla Fondazione.

Ulteriori ordini di acquisto o di vendita devono essere conferiti alla fondazione unicamente tramite Helvetia Assicurazioni su ordine esplicito dello stipulante. In questa ottica il titolare del conto di libero passaggio conferisce ulteriori ordini di acquisto o di vendita di parti, oralmente o per iscritto, a Helvetia Assicurazioni che l'inoltrerà alla Fondazione.

14a.4

Le modalità di valutazione e dell'acquisto/della vendita delle parti sono prese in accordo con le direttive attualmente applicate della Fondazione d'investimento Helvetia.

La Fondazione incarica la Fondazione d'investimento Helvetia per l'acquisto e la vendita delle parti. La Fondazione d'investimento Helvetia esegue l'ordine il mercoledì prossimo oppure, nel caso che questo giorno sia un giorno festivo, il giorno lavorativo di banca seguente sulla base del corso del giorno menzionato sull'ordine di acquisto/vendita.

In caso di acquisto/vendita l'addebito/accredito sul conto risparmio previdenza, rispettivamente sul conto deposito, avviene dopo 4 giorni lavorativi di banca dal ricevimento dell'ordine da parte della Fondazione d'investimento Helvetia.

Le direttive possono essere modificate in ogni momento senza che il presente regolamento sia cambiato. Il titolare del conto risparmio previdenza prende atto di quanto precede e lo accetta.

14a.5

I redditi degli investimenti in titoli vengono continuamente reinvestiti (valori tesaurizzati).

14a.6

Gli averi di previdenza costituiti in pegno nell'ambito dell'accesso alla proprietà di abitazioni possono essere investiti in parti unicamente con il consenso del creditore pignoratizio.

Su richiesta del titolare del conto di libero passaggio la Fondazione provvederà a vendere le parti necessarie nel caso di chiusura totale o parziale del conto di libero passaggio e, in modo particolare:

- in caso di riscatto di anni contributivi mancanti o aumenti salariali (nel quadro delle prestazioni regolamentari)
- in caso di prelievo anticipato nell'ambito della promozione dell'accesso alla proprietà di abitazioni
- in caso di licenziamento
- in caso di pagamento in contanti

nonché (senza presentazione di una relativa richiesta)

- in caso di versamento delle prestazioni di vecchiaia al momento del raggiungimento dell'età termine
- in caso di cessione dell'aver al coniuge a seguito di divorzio (art. 22 LFLP) in virtù della notifica del tribunale competente.

La Fondazione stabilisce il momento della vendita delle parti.

Il ricavato viene accreditato, per l'uso rispettivo, al conto di libero passaggio.

14a.7

La Fondazione addebita semestralmente, sul conto di libero passaggio dello stipulante, lo 0,75‰ quali diritti di custodia che vengono calcolati sul valore del deposito. Il valore del deposito risulta dal prezzo di riscatto dei diritti al 30 giugno e al 31 dicembre rispettivamente al giorno lavorativo bancario precedente. I diritti di custodia vengono addebitati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. In caso di vendita di tutte le parti la tassa di custodia relativa al semestre in corso viene immediatamente addebitata (base di calcolo: valore delle parti al giorno della vendita).

14a.8

La Fondazione invia allo stipulante una conferma dell'acquisto o della vendita delle parti, nonché un estratto conto annuale da cui risulta il saldo del suo avere di previdenza.

14a.9

La presente aggiunta è parte integrante del regolamento della Swisscanto Fondazione di libero passaggio.

Basilea, ottobre 2007

Il Consiglio di Fondazione